



COMUNE DI VALMOZZOLA (Provincia di Parma)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **41** Del **21-12-2023**

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale IMU. Anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella Sala Civica Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Alzapiedi Claudio	P	Chiesa Monica	P
Sozzi Emilio	P	Tonon Mattia	A
Sozzi Sauro	P	Medioli Paolo	A
Carretta Beniamina	P	Olari Gabriella	A
Riccoboni Stefano	P	Sozzi Luca	P
Delnevo Stefano	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Il VICE-SEGRETARIO **Dott.ssa Rivaroli Barbara** partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la presidenza il **CONSIGLIERE ANZIANO Sozzi Emilio**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta sottopone le corrispondenti proposte all'esame del Consiglio

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Data: 15-12-23

Il Responsabile del servizio
F.TO:**Dott.ssa Rivaroli Barbara**

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Data: 15-12-23

Il Responsabile del servizio
F.TO:**Dott.ssa Rivaroli Barbara**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

Visto altresì l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l’art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione

delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Considerato che la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del citato decreto *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell’art 3, comma 1, decreto sopra richiamato *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l’art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del*

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
Richiamata la Delibera C.C. n. 5 del 16/02/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 8 presenti e votanti (7 Consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote quali risultano dal prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

- Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e pertinenze (queste ultime sono ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7): ESENTI;
- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze (queste ultime sono ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7): Aliquota 6,0 per mille;
- Immobili per il gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1° gennaio 2014: Aliquota 10,6 per mille;
- Altri immobili e fabbricati: Aliquota 10,6 per mille;
- Aree edificabili: Aliquota 8,2 per mille;

2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024- 2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 8 presenti e votanti (7 Consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sozzi Emilio

IL VICE-SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Rivaroli Barbara

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 D.lgs. n. 267/2000 all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17-01-2024

Valmozzola, 17-01-2024

Il Delegato del Segretario Comunale
F.to Camisa Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

[] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000

[] Per avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D.Lgs. N. 267/2000).

Valmozzola, 21-12-2023

Il Vice-Segretario
F.to Dott.ssa Rivaroli Barbara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **17-01-2024** al **01-02-2024**

Valmozzola, 17-01-2024

Il Delegato del Segretario Comunale
F.to Camisa Anna Lucia

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Valmozzola, _____

Il Delegato del Segretario Comunale
Camisa Anna Lucia

ANNOTAZIONI